

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (3276)

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

D'ANDREA, SOLIANI, MODICA, ACCIARINI

Sopprimere il comma 1.

1.2

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della coerenza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 105, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle università strumenti e criteri omogenei per l'autovalutazione dei rispettivi programmi di fabbisogno del personale».

1.160

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione di compatibilità finanziaria al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca entro il 31 marzo 2005».

1.8

SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la facoltà delle università di ricorrere alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente e alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale non docente, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.»

1.3

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione ha come oggetto esclusivo il controllo della compatibilità finanziaria del programma triennale di fabbisogno di personale con le risorse disponibili sul bilancio di ciascuna università e con il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.»

1.4

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della valutazione sono comunque valide le procedure per l'assunzione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato deliberate dalle università nel rispetto del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza oneri per il bilancio dello Stato.»

1.9

D'ANDREA, SOLIANI, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso Ministero rende note le proprie valutazioni entro il 31 maggio 2005.»

1.10

D'ANDREA, SOLIANI, Vittoria FRANCO, PAGANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dei programmi senza che il Ministero abbia espresso le proprie valutazioni, questi si intendono compatibili con le disponibilità finanziarie del Fondo di finanziamento ordinario.»

1.5

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 105 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "programmi triennali", sono inserite le seguenti: ", aggiornabili annualmente,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica," è inserita la seguente: "esclusivamente"».

1.6

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le parole: "Per l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2004"».

1.7

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al comma 2 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,"».

1.200

MODICA, TESSITORE, D'ANDREA, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, SOLIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "per l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2004 e 2005".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.383, sono abrogati».

1.201

TATÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 è aggiunto alla fine il seguente comma: "La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in euro 750.000. A decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera 1-*quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.11

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 al ricercatore universitario non confermato è attribuito lo stesso trattamento economico della prima classe stipendiale della progressione economica del ricercatore universitario confermato. Conseguentemente è abrogato il terzo periodo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «€ 29.248.636», «€ 44.366.700», «€ 40.828.223» e «€ 16.247.604» rispettivamente con le seguenti: «€ 43.872.954», «€ 66.550.050», «€ 61.242.334» e «€ 24.371.40».

1.12

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «In attesa» fino a: «delle università».

1.15

D'ANDREA, SOLIANI, MODICA

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 31» con le seguenti: «e per il personale docente di cui agli articoli 31 e 23».

1.13

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «È parimenti ridotto ad un anno il periodo di tre anni previsto per la conferma in ruolo del professore associato e per il conseguimento dell'ordinariato da parte del professore straordinario. I relativi maggiori oneri stipendiali sono a carico dei bilanci delle università.».

1.17

BRIGNONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È ridotto inoltre ad un anno il periodo per il giudizio di conferma per i professori associati di cui all'articolo 23 del medesimo decreto n. 382 del 1980, risultati idonei nei concorsi espletati in data antecedente al 31 dicembre 2002, già chiamati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e valutati «a costo zero» dalle proprie università al momento della chiamata».

1.14

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I professori universitari di prima e seconda fascia che prendono servizio presso un'università provenendo direttamente dai ruoli dei professori associati o dei ricercatori universitari, anche di altre università, sono inquadrati, ai fini sia giuridici che economici, rispettivamente, come professori ordinari e come professori associati confermati. I relativi maggiori oneri stipendiali sono a carico dei bilanci delle università.».

1.202

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono inquadrati nel ruolo dei professori associati i ricercatori e le figure equiparate, ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano ricoperto per almeno dieci anni accademici un insegnamento per incarico o supplenza e che siano stati confermati anche per

l'anno accademico 2004-2005. A tali soggetti è attribuito il trattamento economico corrispondente alla classe iniziale del livello retributivo spettante al professore associato».

1.18

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'incremento di risorse pari a 8.811.000 previsto sul capitolo 1714 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2005, viene destinato alla parziale copertura delle assunzioni dei ricercatori delle università che siano risultati vincitori di concorso dal 1° novembre 2003 al 31 dicembre 2004».

1.19

BRIGNONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente delle università, al personale, rimasto in servizio ai sensi degli articoli 113 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni o della legge n. 204 del 1992, si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, il disposto dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge n. 57 del 1987, convertito dalla legge n. 158 del 1987 e successive modificazioni. In particolare, a tale personale si applica, con uguale decorrenza, il disposto del comma 2 qualora ad essi sia stato attribuito quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

1.203

MINARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 19 novembre 2004, n. 288, le parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 aprile 2005"».

1.204

TATÒ

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A domanda sono ammessi a partecipare ai giudizi d'idoneità per l'inquadramento nella fascia di Professore Associato i Ricercatori Universitari confermati di cui alle lettere a), f) e i) di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a tutt'oggi in servizio che abbiano maturato una anzianità giuridica superiore a 15 anni, un'attività di Docenza superiore a 5 anni che abbiano prodotto attività di ricerca scientifica opportunamente attestata dai Presidi di Facoltà o, comunque, risultare da pubblicazione e lavori originali, anche se realizzati in collaborazione di altri studiosi.

2-ter. Per i destinatari dei Provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo i Giudizi di Idoneità, da svolgersi in 2 successive tornate, di cui la seconda per chi non superi la prima, sono disciplinati con Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca»

2-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in euro 2000.000. A decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera 1-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.1/4

ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, MODICA, FRANCO Vittoria

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1 sostituire le parole: «è incrementata dal 7 per cento» con le seguenti: «, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2005, sono aumentate rispettivamente di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

Sostituire la rubrica con la seguente: (Ulteriori contributi per le Università e gli Istituti superiori).

1.0.1/1

MODICA

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «7 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

1.0.1/2

CORTIANA, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, Vittoria FRANCO, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di spesa di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

1.0.1/3

ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, MODICA, FRANCO Vittoria

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributi per le università e gli istituti superiori non statali)

1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata del 7 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2005».

1.0.200/1

MODICA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI, PAGANO, FRANCO Vittoria

All'emendamento 1.0.2, al comma 1, sopprimere le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno».

1.0.200/2

MODICA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI, PAGANO, FRANCO Vittoria

All'emendamento 1.0.2, al comma 1, dopo le parole: «programmi triennali» aggiungere le seguenti: «di sviluppo, aggiornabili annualmente,».

1.0.200/3

ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, MODICA, FRANCO Vittoria

All'emendamento 1.0.2, al capoverso «Art. 1-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.0.200/4

MODICA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI, PAGANO, FRANCO Vittoria

All'emendamento 1.0.2, alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: «I programmi dell'università di cui al comma 1 sono finanziati o co-finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul capitolo del bilancio dello Stato relativo alla programmazione e sviluppo del sistema universitario».

1.0.200/5

MODICA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI, PAGANO, FRANCO Vittoria

All'emendamento 1.0.2, al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.0.200

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programmazione e valutazione delle Università)

1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:

- a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
- b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
- c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
- d) i programmi di internazionalizzazione;
- e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l'autonomia determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento.

3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonché dell'articolo 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si applicano altresì alle procedure per la istituzione delle università non statali, contemplate dall'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

1.0.201

FABRIS

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 non si applica se il rettore dispone con decreto che coloro i quali hanno superato l'esame del secondo anno possono chiedere il diploma ai soli fini previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c-bis, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234 convertito in legge 5 novembre 2004, n. 262, previa discussione di una dissertazione scritta. Restano ferme le norme stabilite dagli statuti dell'Università per il conseguimento del titolo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

1.0.6

TESSITORE, PAGANO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Anzianità pregressa dei ricercatori universitari)

1. Ai ricercatori universitari, entrati in ruolo a seguito di procedura di valutazione comparativa riservata in base alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, è riconosciuta l'anzianità pregressa nel ruolo di tecnici laureati o di funzionari tecnici svolto presso le sedi universitarie di appartenenza, fino ad un massimo di 8 anni, con conseguente adeguamento della classe stipendiale e ricostruzione di carriera ai fini del trattamento pensionistico.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.10

CAVALLARO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Scuole di specializzazione)

1. L'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, non si applica se il rettore dispone con decreto che coloro i quali hanno superato l'esame del secondo anno possono chiedere di conseguire il diploma ai soli fini previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito dalla legge 5 novembre 2004, n. 262, previa discussione di una dissertazione scritta. Restano ferme le norme stabilite dagli statuti delle università per il conseguimento del titolo di cui all'articolo 11, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»

1.0.230

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali)

1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.202

IZZO, GIULIANO, FORLANI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Scuola di Ateneo Jean Monnet)

1. La Scuola di Ateneo per l'alta formazione europea "Jean Monnet" della Seconda Università di Napoli, a cui è affidata l'attività di formazione, insegnamento a distanza, ricerca e informazion connesse con gli obiettivi del partenariato euro-mediterraneo, resta abilitata, nell'ambito del programma triennale del fabbisogno di personal approvato per la Seconda Università di Napoli, ad integrare il proprio autonomo organico con i fondi assegnati dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e mediante il trasferimento per mobilità di docenti, anche di ruolo presso università straniere.

2. La Scuola è altresì autorizzata, a decorrere dal 2005, ad espletare corsi di laurea magistrale approvati secondo le vigenti procedure universitarie e a realizzare iniziative di alta formazione europea, congiuntamente con enti pubblici e privati, italiani e straneiri, nell'area euro-mediterranea».

1.0.16

MORRA, SPECCHIA

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Istituto musicale di Ceglie Messapico)* – 1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'Istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile all'attuale personale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 141.000 annui, a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.250/3

DATO

All'emendamento 1.0.250, al capoverso «Art. 1-bis» sostituire le parole: «Gli aspiranti, incaricati di presidenza, ma» con le seguenti: «Gli aspiranti e gli incaricati di presidenza,».

1.0.250/1

FALCIER, SODANO Calogero, BEVILACQUA, FAVARO

All'emendamento 1.0.250, al comma 1 sopprimere le parole: «incaricati di presidenza, ma».

1.0.250/2

DATO

All'emendamento 1.0.250, al capoverso «Art. 1-bis» sopprimere le parole: «, incaricati di presidenza, ma».

1.0.250

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Concorso riservato per dirigente scolastico)

1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.

2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie».

1.0.260 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incarichi di presidenza)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza».

1.0.3

TOGNI, MALABARBA, Tommaso SODANO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzione di presidi incaricati)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria - nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p (Fondo per il funzionamento della Scuola) delle leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b)».

1.0.203

PASSIGLI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzione di presidi a tempo indeterminato dei presidi incaricati più meritevoli, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria - nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p (Fondo per il funzionamento della Scuola) delle leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999, articolo 68, lettera b)».

1.0.14

FORLANI, FAVARO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzione di presidi incaricati)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di accademia o di conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerenti a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p (Fondo per il fun-

zionamento della Scuola) delle leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b)».

1.0.204

CAVALLARO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di accademia o di conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p, Fondo per il funzionamento della scuola di cui alle leggi n. 440 del 1997 e alla legge n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b)».

1.0.13

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di dirigenza scolastica)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio, oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p, Fondo per il

funzionamento della Scuola di cui alle leggi n. 440 del 1997 e alla legge n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera *b*)».

1.0.5

BATTAFARANO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzione di presidi incaricati)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio, oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria, nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.0.9

CAVALLARO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzione di presidi incaricati)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di accademia o di conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.0.205

ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, MODICA, FRANCO Vittoria

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento dei Dirigenti Scolastici)

1. Nel quadro di una migliore qualificazione del servizio scolastico e al fine di dotare le istituzioni scolastiche di personale dirigente stabile e professionalmente qualificato nonché di completare il percorso delineato dall'articolo 29 del decreto legislativo 165/2001 che prevede, fra l'altro, il definitivo superamento dell'istituto dell'Incarico di Presidenza, nelle more dell'espletamento del corso concorso ordinario per il reclutamento del personale dirigente delle scuole autorizzato a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2004, è bandito un contestuale corso concorso ordinario e riservato.

2. I posti del corso concorso riservato saranno determinati ai sensi del citato articolo 29 del decreto legislativo 165/2001 computando anche quelli non assegnati a seguito dell'espletamento del corso concorso riservato indetto con Decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – quarta serie speciale – n. 100 del 30 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 22 comma 9 della legge 448 del 28 dicembre 2001.

3. Al corso concorso di cui al comma precedente, riservato al personale che abbia maturato tre anni di incarico all'atto di presentazione della domanda, potrà partecipare anche il personale Preside Incaricato che concorrerà per i posti non assegnati ai Presidi Incaricati con tre anni di Incarico. Nel bando si terrà conto nella valutazione dei titoli dei crediti acquisiti nella partecipazione al precedente corso concorso riservato di cui al Decreto dirigenziale n. 100 del 30 dicembre 2002.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.383, sono abrogati».

1.0.206

MODICA, TESSITORE, D'ANDREA, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria,
SOLIANI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente.

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

"f) l'accertamento, con decreto rettorale della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, sia nel caso delle procedure relative a ricercatori che di quelle relative a professori associati e ordinari, l'indicazione del candidato valutato comparativamente come il più meritevole, con divieto di indicazioni *ex-aequo*;

g) la nomina in ruolo di tale candidato entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, ovvero, nel caso di posti di professore associato ordinario, la possibilità per l'università che ha emanato il bando di non nominarlo in ruolo sulla base di una motivata delibera approvata dal senato accademico nei medesimi termini temporali sentiti le facoltà e i dipartimenti interessati; in tal caso il candidato non nominato non consegue alcun titolo a nomine in ruolo presso la stessa o altre università e all'università interessata è fatto divieto di emanare nei dodici mesi successivi alla delibera bandi per la copertura di posti della medesima categoria o fascia e del medesimo settore scientifico-disciplinare; qualora il senato accademico non assuma alcuna delibera nei termini fissati il divieto vale per i ventiquattro mesi successivi all'approvazione degli atti;"».

1.0.120/1

IL RELATORE

All'emendamento 1.0.120, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La disposizione di cui al comma 1 decorre dall'anno scolastico 2005-2006».

1.0.120

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Servizio prestato nelle scuole situate negli istituti penitenziari)

1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B.3), la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;"».

1.0.207

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 143/04, al punto B.3 della Tabella allegata, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e negli Istituti penitenziari è valutato in misura doppia;"».

1.0.208

CAVALLARO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Fino alla completa attuazione della riforma dell'ordinamento didattico degli atenei, al fine di garantire la continuità dell'attività scientifica e dell'offerta formativa delle scuole di specializzazione in discipline giuridiche già attive alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le stesse sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività scientifico-didattica, nonchè al rilascio di titoli valutabili anche ai

fini dell'accesso al concorso per uditore giudiziario ai sensi dell'articolo 22, comma 3-*bis*, lettera c-*bis*), della legge n. 48 del 2001».

1.0.4

BRIGNONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*. - (*Integrazione delle persone handicappate*) – 1. Per le finalità della legge 28 gennaio 1999, n. 17, ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

1.0.20/1

MODICA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI, PAGANO, FRANCO Vittoria

*All'emendamento 1.0.20, al capoverso «Art. 1-*bis*» comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, garantendo comunque adeguata rappresentanza alle diverse sezioni degli albi».*

1.0.20

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Organi di ordini professionali)

1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli

iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e territoriali».

1.0.209

GABURRO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari)

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il comma 4 è così sostituito:

"4. Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico del Servizio sanitario nazionale, previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:

il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale, intendendosi per posizione apicale la direzione di un'Unità Operativa Complessa;

il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia, intendendosi per posizione intermedia la direzione di un'Unità Operativa Semplice;

l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale, intendendosi per posizione iniziale un incarico di natura professionale".

2. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il comma 5 è così sostituito:

"In rapporto alla disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni, di cui al precedente primo comma, ai professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori sono attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle indicate nel precedente comma".

3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 le parole: "può essere affidata" sono sostituite dalle seguenti: "è affidata"».

Art. 2.

2.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «Sincrotone» con la seguente: «Sincrotrone».

2.4

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Sopprimere il comma 2.

2.200

BORDON

Al comma 2, sostituire le parole da: «viene integrato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 547 del 1994, convertito in legge dalla legge n. 644 del 1994, è integrato, per l'anno 2005, con un importo pari a 18 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2006, con un importo pari a 14 milioni di euro. I contributi ordinari sono direttamente erogati alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2005 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, a tal fine utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

2.14

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a» con le seguenti: «pari a».

2.5

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Tale fondo è conseguentemente incrementato di 14 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.»

2.201

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Tale fondo è conseguentemente incrementato di 14 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

2.6

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del contributo ordinario di funzionamento il "Consorzium GARR", soggetto giuridico responsabile della gestione e dello sviluppo della rete di telecomunicazioni a larga banda che garantisce la connettività nazionale e internazionale alla comunità scientifica italiana, costituito dalla Fondazione CRUI per le università italiane, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), è assimilato ai consorzi universitari di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.»

2.120

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'adempimento del processo di valutazione dei risultati della ricerca svolto dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le risorse finanziarie determinate a carico dei soggetti pubblici e privati di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del 16 dicembre 2003 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

2.7

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Sopprimere il comma 3.

2.202

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

2.203

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole da: «di cui due scelti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ovvero di comprovata esperienza nelle applicazioni della ricerca del settore. I componenti sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia, uno su designazione del Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome, due designati dal Consiglio scientifico nazionale (CSN), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, relativo all'area scientifica corrispondente, con specializzazione rispettivamente nello studio dei terremoti e dei vulcani. Le designazioni sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza

del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presette legge le Commissioni parlamentari di pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta».

2.11

IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Con riferimento ai servizi per la gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale e dello sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, svolti da soggetti convenzionati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, anche se le relative convenzioni sono scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a definire con i predetti soggetti le condizioni economiche relative alle attività successive alla scadenza delle convenzioni medesime per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2008 a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari almeno al 20 per cento.».

2.300

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera *d*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"*d*) provvede alla organizzazione e gestione, in un sistema unico ed integrato, delle reti di monitoraggio sismologico e vulcanologico del territorio nazionale";

la lettera *e*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"*e*) provvede alla ricostituzione del Gruppo Nazionale per la Vulcanologia e del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti definendone i compiti e l'assetto organizzativo. La loro attività è definita in sede di predisposizione del piano triennale di cui all'articolo 4. Gli aspetti finanziari sono definiti in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione";

3-ter. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è sostituito dal seguente:

"5. È costituito un comitato di consulenza scientifica che esprime parere obbligatorio sul piano triennale di cui all'articolo 4 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del Consiglio Direttivo svolge attività consultiva ed istruttoria, avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. È costituito da sei membri di cui tre designati dal Presidente dell'Ente tra esperti italiani e stranieri di fama internazionale con particolare esperienza nei campi di attività dell'Istituto, due eletti nel loro ambito tra il personale di ricerca e i geofisici ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'Ente, uno designato dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane tra professori universitari e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari di geofisica e vulcanologia. Il Comitato di Consulenza Scientifica è nominato con deliberazione del Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente dell'Ente".

3-quater. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è sostituito dal seguente:

"1. All'INGV sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127: articolo 3, comma 1, lettere *e*), *i*), *m*), *n*), *o*), *p*); articolo 17; articolo 18; articolo 20; articolo 21 commi 1, 2, 3 e 4; articolo 22, comma 1".

3-quinquies. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'INGV provvederà, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, all'adeguamento dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381».

2.13

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "(INFN)" sono inserite le seguenti: "il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonchè l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia"».

2.204

GIARETTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire l'immissione di giovani ricercatori nel settore della ricerca pubblica, anche nell'ambito di specifici programmi di collaborazione con le imprese, le istituzioni e gli enti di ricerca pubblici possono procedere, entro il 31 ottobre 2005, l'assunzione di personale di ricerca nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. A decorrere dalla medesima data, si procede alla rifeterminazione organica di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2.0.2

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo all'Azienda ospedaliera ospedali civili riuniti)

1. Per interventi mirati alla ricerca presso la Banca del cordone ombelicale dell'Azienda ospedaliera ospedali civili riuniti di Sciacca è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 ed a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.100

CARRARA, BIANCONI, FABBRI, MANDREDI, DERIGO, ARCHIUTTI, FALCIER, ZORZOLI, GUASTI, SCOTTI, SOLIANI, ASCIUTTI, ROLLANDIN, COSTA, TREDESE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente.

«Art. 2-bis.

(Ricerca scientifica in alta quota)

1. Per la prosecuzione delle attività di ricerca scientifica internazionale e collaborazione culturale e tecnica in Karakorum e Himalaya relativi

al giubileo del K2 e nel quadro del "partenariato internazionale" promosso dalle Nazioni Unite, è predisposta l'assegnazione di un contributo straordinario al Consiglio Nazionale delle Ricerche pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. A valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. A tal fine le risorse del Fondo sono integrate della somma corrispondente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere previsto dal comma 1, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'U.P.B. "Fondo speciale" di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.101

SALERNO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ricerca scientifica in alta quota)

1. Per la prosecuzione delle attività di ricerca scientifica internazionale e collaborazione culturale e tecnica in Karakorum e Himalaya relativi al giubileo del K2 e nel quadro del "partenariato internazionale" promosso dalle Nazioni Unite, è predisposta l'assegnazione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. A tal fine le risorse del Fondo sono integrate della somma corrispondente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere previsto dal comma 1, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'U.P.B. "Fondo speciale" di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.

3.2

D'ANDREA, SOLIANI, FRANCO, PAGANO

Al comma 1, dopo le parole: «ivi previsto», inserire le seguenti: «, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

3.200

BEDIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza Unificata».

3.201

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «due per cento» con le seguenti: «quattro per cento».

3.3

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a favore delle attività culturali e dello spettacolo».

3.4

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o" e "appositamente delegato" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

3.5

GRILLOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni, province autonome, città ed autonomie locali».

3.6

ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, SOLIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni, province autonome, città ed autonomie locali».

3.202

MUZIO

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza Unificata».

3.1

BEVILACQUA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota delle risorse attribuite alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A., ai sensi dei commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, è finalizzata alla prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 8 novembre 2002, n. 264. A tal fine la medesima Società effettua i relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione delle somme ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali».

3.8

LA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289» inserire le seguenti: «, e successive modificazioni,».

3.9

LA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «dall'articolo 10 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

3.11

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sui contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dalle regioni dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore delle attività teatrali, non si applica la ritenuta d'acconto prevista dal secondo comma dell'articolo 28 e dal comma 5 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni».

3.12

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla voce n. 119 della Tabella A, parte III, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: "teatrali" è sostituita dalle seguenti: "di cui alla successiva voce n. 123"».

3.13

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui ai nn. 1 e 4 della Tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in caso di operazioni di carattere promozionale, sono autorizzate ad adottare il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, quando sussista incompatibilità tra i sistemi di emissione dei biglietti appartenenti ai diversi soggetti che partecipano all'operazione.

3-ter. In base alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel caso di operazioni di carattere promozionale finalizzate ad effettuare sconti a favore del pubblico, in cui l'utente è autorizzato a scegliere, dopo il versamento di una somma determinata, i beni e i servizi da acquistare nell'ambito di una serie predefinita, pur se assoggettati a differenti aliquote ai fini dell'IVA, il presupposto impositivo di detta imposta è da ritenersi realizzato solo al momento della scelta effettuata dall'utente, in base all'aliquota corrispondente. Nel medesimo momento, dovrà essere emessa la certificazione fiscale, in conformità alla disciplina generale».

3.10

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale».

3.140/1

CORTIANA

All'emendamento 3.140, sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

3.140/2

CORTIANA

All'emendamento 3.140, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il seguente:

«3-bis. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150"».

3.140/3

CORTIANA

All'emendamento 3.140, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole "ed a loro conto e spese." sono aggiunte le seguenti: "Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo".».

3.140/5

IL RELATORE

All'emendamento 3.140, comma 3-quater, sopprimere il secondo periodo.

3.140/4

CORTIANA

All'emendamento 3.140, dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:

«3-septies. All'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole "ed a loro conto e spese." sono aggiunte le seguenti: "Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo".».

3.140

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa".

3-ter. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato".

3-quater. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro". All'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "comunica al" sono sostituite dalle seguenti: "mette a disposizione del".

3-quinquies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività

culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-*sexies*. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato».

3.15

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al servizio di vigilanza obbligatorio nei luoghi di spettacolo non trova applicazione il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, che lo inserisce fra i servizi resi a pagamento dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco intendendosi la vigilanza non come presidio fisico presso la struttura ma come servizio ispettivo e quindi propriamente di istituto per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco integrato dal servizio reso dagli addetti delle strutture formati e incaricati sulla base del decreto legislativo n. 626 del 1994 per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze la cui idoneità tecnica è attestata sulla base del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, dallo stesso Corpo dei Vigili del fuoco».

3.16

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Si considerano inerenti alla produzione del reddito e sono conseguentemente integralmente deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo le spese sostenute da artisti, tecnici ed organizzatori degli spettacoli per vitto ed alloggio durante le trasferte, nonché le relative spese di viaggio, purchè idoneamente documentate.

3-*ter*. Agli effetti dell'articolo 164, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle imposte sui redditi, i mezzi di trasporto ivi indicati, utilizzati dai soggetti di cui al comma 3-*bis* del presente articolo, si considerano strumentali agli effetti della produzione del reddito.

3-*quater*. L'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ed alle prestazioni di cui ai precedenti commi è integralmente ammessa in detrazione».

3.0.2/1

MORO

All'emendamento 3.0.2, dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:

«23-bis. In considerazione delle finalità di promozione sociale e nell'ambito dell'attività di volontariato dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Audax-Sanrocchese di Gorizia è assegnato un contributo straordinario per spese di investimento in impiantistica sportiva di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2/2

BARELLI

All'emendamento 3.0.2, al comma 23, lettera d), sopprimere le parole: «, a decorrere dall'anno 2006,».

Conseguentemente, sostituire il comma 24-bis con il seguente:

«24-bis. all'onere derivante dall'attuazione del comma 23, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2/3

FAVARO

All'emendamento 3.0.2, dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:

«25. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 5-*bis* del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173";

b) alla lettera b) del comma 5-bis, le parole da: "il predetto importo" sino alla fine del comma sono abrogate"».

3.0.2/4

IL RELATORE

All'emendamento 3.0.2, comma 12, sopprimere le parole: «Calice al Cornoviglio».

3.0.2

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali)

1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe".

2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "dieci", e dopo le parole: "presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali" sono inserite le seguenti: "e le direzioni generali competenti".

3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale competente";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni.".

4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Del comitato fanno parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti".

5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: "il Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalla seguente: "si".

6. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2-bis, dopo la parola "amministrativa" è inserita la seguente ", fiscale";

b) all'articolo 6, comma 4, sono soppresse le parole: "Il rapporto di lavoro ed", e le parole: "sono stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "è stabilito".

7. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così finalizzato:

a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualità 2003, al restauro della Rocca di Montevermine;

b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualità 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.

8. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito:

a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualità 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;

b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.

9. Al fine di completare la realizzazione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 5.000.000 di euro per l'anno 2005.

10. Per i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Domenico in Perugia è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.000.000 di euro per l'anno 2005.

11. Per la prosecuzione o l'estensione a coste di altre regioni degli interventi di cui all'articolo 13 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.300.000 euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabilite le relative modalità di attuazione.

12. Per i lavori di consolidamento e restauro del Castello Malaspina di Madrignano – Calice al Cornoviglio (Sp) è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 700.000 euro per l'anno 2005.

13. Per progetti e spese d'investimento, è assegnato all'Agenzia per il patrimonio culturale Euromediterraneo di Lecce un contributo di 300.000 euro per l'anno 2005 e di 600.000 euro per l'anno 2006.

14. Per il finanziamento del Piano nazionale per l'archeologia è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 12.000.000 di euro per l'anno 2006.

15. Per spese d'investimento è assegnato a Cinecittà Holding S.p.A. un contributo di 6.000.000 di euro per l'anno 2006.

16. Per il consolidamento e il restauro dei teatri in gestione è assegnato all'Ente Teatrale Italiano un contributo di 1.255.000 euro per l'anno 2006.

17. All'onere di cui ai commi da 9 a 16, pari complessivamente a 7.000.000 di euro per l'anno 2005 ed a 21.155.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Per interventi di arredo urbano e per la realizzazione di parcheggi è autorizzato a favore dell'ente di cui al numero 15 dell'Allegato A della legge 29 dicembre 2003, n. 376 un contributo pari a euro 500.000 per l'anno 2005 ed euro 750.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

19. All'onere derivante dall'attuazione del comma 18 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8" sono soppresse;

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,".

21. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

22. Gli incarichi previsti all'articolo 23, commi 11 e 12, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, possono essere ricoperti sino al 31 dicembre 2008.

23. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-*bis*. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:

a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;

b) sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.";

b) al comma 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-*bis*) l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui la società o associazione è affiliata o intende affiliarsi";

c) il comma 18-*bis* è sostituito dal seguente:

"18-*bis*. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina".

d) dopo il comma 18-*bis* è aggiunto il seguente:

"18-*ter*. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e, a decorrere dall'anno 2006, dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

24. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006 e 2007, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. In applicazione dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario di 380.000 euro al teatro stabile Sloveno di Trieste per l'estinzione dei mutui connessi alla ristrutturazione dell'immobile adibito a teatro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 380.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.50/1

TESSITORE, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, PAGANO, ACCIARINI, MODICA

All'emendamento 3.0.50, al capoverso «Art. 3-bis», sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti.

«1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con i sindaci, i rappresentanti delle Fondazioni lirico sinfoniche e i sindacati, concorda gli interventi urgenti a favore delle Fondazioni lirico sinfoniche finalizzati al ripiano delle situazioni economiche e finanziarie, alla tutela dell'occupazione e al rilancio delle attività delle medesime Fondazioni lirico sinfoniche.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

3.0.50/2

FAVARO

All'emendamento 3.0.50, al comma 5, il primo periodo è soppresso.

3.0.50

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.

3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale.

4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.

5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali.

6. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: "pubblici" è sostituita dalla seguente: "statali";

b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da "o musicale" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: ", i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto.";

c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola "collaboratori" sono inserite le seguenti: ", tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,";

d) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;

b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità.».

8. Il comma 3-*sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato».

3.0.500

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare è disciplinato il coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento delle spese di allestimento e dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, di artisti e di spettacoli. In ogni caso la quota di contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo, spettante a ciascuna fondazione, non potrà essere inferiore, per gli anni 2005 e 2006, all'ammontare erogato per l'anno 2003.

3. A decorrere dall'anno 2006 le fondazioni lirico-sinfoniche sono rappresentate dall'ARAN ai fini della stipulazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il relativo Comitato di settore è costituito nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dai sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche prevede anche il ricorso alle tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato e flessibile al fine di assicurare una ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, nonché per il personale dipendente che svolge le attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale, la graduale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

5. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sottoscritti in contrasto con i vincoli, le materie ed i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, che disciplinano istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo nazionale o che derogano a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio, sono nulli e non possono essere applicati.

6. A decorrere dall'anno 2006, ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali è disponibile un apposito fondo dotato di risorse finanziarie non superiori al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 72 del 2004. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3. Sono nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004.

7. Al fine di evitare il blocco dell'impiego artistico, per gli anni 2005, 2006 e 2007, le fondazioni lirico-sinfoniche potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della ricopertura delle posizioni professionali lasciate libere per pensionamento. Al fine di ridurre il precariato, nell'anno 2005, le fondazioni lirico-sinfoniche potranno assumere a tempo indeterminato, i lavoratori precari, già assunti con contratto a tempo determinato da oltre cinque anni. Negli anni 2006 e 2007 le fondazioni lirico-sinfoniche potranno assumere i lavoratori precari con contratto a tempo determinato, con anzianità superiore rispettivamente, a tre anni e ad un anno. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato, ivi compresi i collaboratori prestanti servizio a qualsiasi titolo, non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

8. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: "pubblici" è sostituita dalla seguente: "statali";

b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da "o musicale" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto.";

c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola "collaboratori" sono aggiunte le seguenti ", tra cui il direttore musicale,";

d) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;

b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità"».

Art. 4.

4.1

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «evidenza pubblica» inserire la seguente: «laddove».

4.200

FLORINO, BEVILACQUA, VALDITARA, DELOGU

Al comma 2, dopo le parole: «evodenza pubblica», aggiungere la seguente: «laddove».

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità, per il Ministero per i beni e le attività culturali, di procedere all'affidamento diretto dei servizi di cui al comma 1, a soggetti di diritto privato a capitale pubblico, che svolgano la loro attività esclusivamente o in via prevalente a favore del Ministero per i beni e le attività culturali».

4.201

PASCARELLA

Al comma 2, dopo le parole: «evidenza pubblica» aggiungere le seguenti: «laddove».

Conseguentemente al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità, per il Ministero per i beni e le attività culturali, di procedere all'affidamento diretto dei servizi di cui al primo comma, a soggetti di diritto privato, a capitale pubblico, che svolgano attività esclusivamente o in via prevalente a favore del medesimo Ministero».

4.2

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «sono prorogate» inserire le seguenti: «nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1».

4.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri".

4.0.101

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, PEDRINI, KOFLER, FRAU

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga per i programmi aziendali o mutamenti proprietari e organizzativi finalizzati alla ricollocazione occupazionale dei lavoratori coinvolti dai trattamenti medesimi)

Nel limite di spesa di un milione e cinquecentomila euro, per l'anno 2005, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e limitatamente a casi di cessazione di attività, riorganizzazione o riconversione di imprese aventi sede operativa nella regione Valle d'Aosta e operanti nel settore turistico alberghiero, è riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in deroga a quanto previsto dalla legge n. 223 del 1993 e successive modifiche. Per lavoratori di aziende

già beneficiarie di trattamenti straordinari di integrazione al reddito tal trattamento possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi nel caso di programmi aziendali o mutamenti proprietari e organizzativi finalizzati alla ricollocazione occupazionale dei lavoratori coinvolti dai trattamenti medesimi. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di un milione e cinquecentomila euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

5.200

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

5.201

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

5.202

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: «imprese private».

5.203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere l'ultimo periodo.

5.21

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,".

1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo».

5.3

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al terzo periodo si applica anche ai dirigenti ed ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi.".

1-ter. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: ", anche presso amministrazioni statali,", sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in funzioni dirigenziali od".

Inoltre, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.».

5.204

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato, possono avvalersi in soprannumero, in deroga all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità, del personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, del personale dipendente dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) alla data del 7 luglio 2002, degli ex dipendenti del soppresso Ente nazionale cellulosa e carta, dei segretari comunali e provinciali in eccedenza e disponibilità, nonché del personale della società Poste italiane SpA, che presta servizio in posizione di comando presso le suddette amministrazioni, nel limite complessivo di 440 unità. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti, e l'Avvocato generale dello Stato, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le suddette amministrazioni. Ai fini del presente comma, al Consiglio di Stato, ai Tribunali amministrativi regionali, alla Corte dei conti e all'Avvocatura dello Stato, non si applicano le riduzioni previste all'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5-ter. All'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'obbligo di riduzione disposto dal presente comma non si applica, nel limite della dotazione vigente per ciascuna amministrazione, in riferimento ai passaggi per mobilità connessi a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti dipendenti in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alle assunzioni di personale relative a procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004 e a quelle già autorizzate nell'anno 2004 e sono consentite le conseguenti ac-

quisizioni ai sensi e per gli effetti del comma 95. Sono fatti salvi i casi previsti di soprannumero, ivi inclusa la mobilità di cui al comma 53, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

5.5

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dirigenti di seconda fascia statali di ruolo che, alla data del 1° gennaio 2005, ricoprano da almeno due anni incarichi, anche con funzioni vicarie, di direzione di uffici nell'ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.205

EUFEMI, IERVOLINO, COMPAGNA, FALCIER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano altresì ai dirigenti di seconda fascia statali di ruolo che, alla data del 1° gennaio 2005, ricoprono incarichi, anche con funzioni vicarie, di direzione di uffici nell'ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

5.6

EUFEMI, COMPAGNA, IERVOLINO, FALCIER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, si intende nel senso che al pubblico dipendente che abbia subito un procedimento penale conclusosi con il suo pieno e totale proscioglimento deve essere calcolato, nella rideterminazione della pensione comunque già

attribuitagli, un ulteriore periodo pari alla sospensione subita, al fine del riconoscimento del miglior trattamento pensionistico».

5.8

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse».

5.205a

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per consentire un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del presente articolo, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo, al momento della presentazione della domanda di trasferimento. Qualora, all'esito della procedura comparativa, i posti disponibili dovessero risultare inferiori, rispetto agli aventi titolo, il personale positivamente valutato sarà riassorbito con le successive vacanze di organico.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione

civile e del Servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004) come modificata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)».

5.10/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

All'emendamento 5.10, sopprimere i commi 1-ter e 1-quinquies.

5.10

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro".

1-ter. Il comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso".

1-*quater*. All'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni".

1-*quinqüies*. All'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34 comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273"».

5.11

MAGNALBÒ, BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al secondo periodo, dopo le parole: "Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali", sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo il corso di accesso in carriera già in atto"».

5.12

EUFEMI, COMPAGNA, JERVOLINO, FALCIER

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è individuato tra i dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

1-*ter*. Ai dirigenti dell'area operativa tecnica di cui al comma 1, è riservato un posto di dirigente generale della amministrazione civile dell'Interno».

5.130/1

IL RELATORE

All'emendamento 5.130, sostituire le parole: «come modificato dall'articolo 30» con le seguenti: «nonché dell'articolo 30».

5.130

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 173 del 2003, come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, può essere destinato anche in soprannumero a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative».

5.206

BEVILACQUA, MAGNALBÒ, MEDURI, PELLICINI, BATTAGLIA Antonio

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Le amministrazioni, entro un contingente complessivo da stabilirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, per esigere che richiedano conoscenze od esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente od alle quali ritengono di non poter far fronte con personale in servizio.

6-bis. Gli incarichi non possono essere conferiti per un periodo superiore ad un anno e non possono essere rinnovati per più di due volte, sempre che permangano le esigenze di cui al comma 6".

1-ter. La disposizione di cui al precedente comma 1-bis si applica agli incarichi già affidati e conclusi ovvero tuttora in corso, nonché ai giudizi di responsabilità amministrativo-contabile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*quater*. Con riferimento agli incarichi e ai giudizi di cui al comma 1 è consentita l'acquisizione di qualsiasi elemento di prova ritenuto utile ai fini dell'accertamento dei fatti».

5.22

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 42, comma 5, settimo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo le parole: "non può superare la durata complessiva di due anni:" sono inserite le seguenti: "; in caso di più figli disabili, il richiedente può usufruire di un ulteriore periodo di congedo di due anni, per un periodo complessivo non superiore a quattro anni"».

5.0.2

EUFEMI, COMPAGNA, IERVOLINO, FALCIER

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*. - (*Disposizioni in materia di camere di commercio e Unioncamere*) – 1. Al comma 116 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Unioncamere che abbiano rispettato le condizioni di equilibrio economico finanziario di cui al decreto del Ministro per le attività produttive del 24 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004"».

5.0.3

EUFEMI, COMPAGNA, IERVOLINO, FALCIER

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*. - (*Funzioni degli uffici metrici provinciali*) – 1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresses le tariffe relative alla verifica-

zione degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro per le attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Alle Camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2005 al 2009».

5.0.4

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti è composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

5.0.6

MAGNALBÒ, BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Interventi per agevolare la mobilità dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "passaggio diretto", sono sostituite dalle parole: "cessione del contratto di lavoro";

b) al comma 2, infine è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Salva diversa previsione dei contratti collettivi, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione"».

5.0.7

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Norme in materia di trattamento pensionistico
degli ex dipendenti dell'Agensud)*

1. La restituzione dei contributi versati di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso le amministrazioni di destinazione, successivamente al 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli contributi a carico del lavoratore».

5.0.8

MAGNALBÒ, BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono soppresse le parole: "o su designazione della stessa".

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione"».

5.0.9

MAGNALBÒ, BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Trattamenti di quiescenza dell'INPDAP)* – 1. Al fine di assicurare l'espletamento da parte dell'INPDAP dei compiti connessi ai trattamenti di quiescenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le convenzioni con le amministrazioni interessate che regolamentano le modalità di passaggio delle competenze prevedono un adeguato contingente di risorse umane da trasferire all'INPDAP in applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'esito dei trasferimenti, sono assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate».

5.0.23/1

D'ANDREA

All'emendamento 5.0.23 al capoverso «Art. 5-bis» sopprimere le parole: «diversi o».

5.0.23/2

MODICA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI, PAGANO, FRANCO Vittoria

All'emendamento 5.0.23 al comma 1, sopprimere le parole: «diversi o».

5.0.23/3

MODICA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI, PAGANO, FRANCO Vittoria

All'emendamento 5.0.23 al comma 1, sopprimere le parole: «nonché particolari modalità» fino alla fine del comma.

5.0.23

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica ammi-

nistrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

5.0.100

EUFEMI, COMPAGNA, IERVOLINO, FALCIER

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

1-bis È altresì data facoltà al personale dirigente, direttivo e di supporto tecnico-amministrativo appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, di richiedere, previa apposita istanza all'Amministrazione di appartenenza, il trattenimento in servizio, fino al compimento del settantesimo anno di età. Il periodo di lavoro derivante dall'esercizio della facoltà di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né a pagamento dei contributi pensionistici e non rileva ai fini del trattamento economico».

5.0.22

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137)

1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati"».

5.0.21

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente";

b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a), del presente articolo"».

5.0.14

PICCIONI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Blocco delle assunzioni)

1. All'articolo 1, comma 95, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "assunzioni dei segretari comunali o provinciali nonché al personale" sono sostituite dalle seguenti: "assunzioni del personale"».

5.0.15

COMPAGNA

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi dirigenziali)

1. Nell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti a dirigenti dipendenti da società a prevalente partecipazione pubblica entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia"».

5.0.19

FABBRI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi)

1. In relazione al divieto di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente all'anno 2005, le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo per l'assolvimento di inderogabili esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili possono conferire incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre ai contingenti ivi previsti, aumentati rispettivamente del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia e nel rispetto delle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale a tempo determinato».

5.0.101

CICCANTI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi)

1. In relazione al divieto di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente all'anno 2005, le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo per l'assolvimento di inderogabili esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili possono conferire incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre ai contingenti ivi previsti, aumentati rispettivamente del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia e nel rispetto delle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale a tempo determinato».

5.0.16

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi di esperti)

1. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazione, si interpreta nel senso che tra gli incarichi equivalenti a quelli di direzione di uffici dirigenziali siano ricompresi anche gli incarichi di esperti, scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, presso i consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA, come da articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479».

5.0.17

EUFEMI, JERVOLINO, COMPAGNA, FALCIER

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi di esperti)

1. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra gli incarichi equivalenti a quelli di direzione di uffici dirigenziali siano ricompresi anche gli incarichi di esperti, scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, presso i consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA, come da articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479».

5.0.102

CICCANTI, TAROLLI, JERVOLINO, DANZI, MAFFIOLI, SUDANO, TUNIS

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nell'ambito degli incarichi equivalenti a quelle di direzione di uffici dirigenziali generali di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazione, sono ricompresi anche gli incarichi di esperti, scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, presso i consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le amministrazioni di provenienza dei dirigenti che abbiano maturato i requisiti di cui al comma 1 sono tenute, in caso di rientro dei medesimi dirigenti, ad affidare agli stessi entro un anno e nei limiti della dotazione organica vigente, un incarico di livello dirigenziale generale tra quelli che si renderanno disponibili».

5.0.103

ROLLANDIN, ANDREOTTI, THALER AUSSERHOFER, PEDRINI, KOFLER, PETERLINI,
COSSIGA, FRAU

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico)

1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico è prorogata al 15 gennaio 2008; fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il detto dell'articolo 3 paragrafo 6 della direttiva 2001/97/CE».

5.0.104

FAVARO, CICOLANI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti)

1. I Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti, settore trasporti, previsti dall'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per la peculiarità delle funzioni svolte sono da intendersi operanti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri anche in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli uffici e, cometalì, sono assimilati agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo 300/1999».

Art. 6.

6.1

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.2

D'ANDREA, SOLIANI, VERALDI, SCALERA, ZANDA

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

6.11

ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, Vittoria FRANCO, D'ANDREA,
SOLIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Unificata».

6.9

GRILLOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Unificata».

6.200

MUZIO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «previa intesa con la Conferenza unificata».

6.201

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «previa intesa con la Conferenza unificata».

6.22

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «già appaltati o affidati a general contractor in concessione» con le seguenti: «già appaltati o affidati in concessione a general contractor».

6.8

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sopprimere le parole: «anche in parte temporaneamente».

6.7

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «comunque sospesa» inserire le seguenti: «da almeno un anno».

6.6

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, dopo le parole: «comunque sospesa.» inserire le seguenti: «Gli schemi dei decreti contenenti l'individuazione delle opere sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dall'assegnazione».

6.202

MUZIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «commissari straordinari» aggiungere le parole: «anche tra i Sindaci delle città metropolitane die comuni capoluogo per le opere afferenti i rispettivi territori ed in particolare per quelle già appaltate in corso d'esecuzione ancorché sospese».

6.203

VITALI, ACCIARINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Commissari straordinari» aggiungere le seguenti: «anche tra i Sindaci delle città metropolitane dei comuni capoluogo per le opere afferenti i rispettivi territori ed in particolare per quelle già appaltate in corso d'esecuzione ancorché sospese».

6.204

ZANDA, BEDIN

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche tra i Sindaci delle città metropolitane dei comuni capoluogo per le opere afferenti i rispettivi territori ed in particolare per quelle già appaltate in corso d'esecuzione ancorché sospese».

6.10

GRILLOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «commissari straordinari» inserire le seguenti: «anche tra i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo».

6.205

BEDIN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «commissari straordinari» aggiungere le seguenti: «anche tra i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo».

6.206

MUZIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «commissari straordinari» aggiungere le seguenti: «anche tra i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo».

6.13

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: «della città o».

6.12

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: «città», aggiungere la seguente: «metropolitana».

6.14

ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, SOLIANI

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: «città» aggiungere la seguente: «metropolitana».

6.15

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: «anche se in parte temporaneamente sospesa».

6.207

VITALI, ACCIARINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

6.208

MUZIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

6.209

ZANDA, BEDIN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

6.17

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sostituire la parola: «quindici»
con la seguente: «trenta».*

6.18

DONATI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: «anche provve-
dendo diversamente» inserire le seguenti: «incluso l'annullamento del
provvedimento commissariale».*

6.19

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.210

VITALI, ACCIARINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.211

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.212

MUZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.20

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quater, sostituire le parole da: «le funzioni» fino a: «ed integrazioni.» con le seguenti: «determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori».

6.21

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al precedente comma non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti».

6.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti Trenitalia Spa)

1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti».

6.0.2

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.)

1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziare nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento».

6.0.3/3

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 6.0.3, al capoverso «Art. 6-bis», sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, rispettivamente nella domanda d'arbitrato e nell'atto di resistenza alla stessa, scelti tra coloro che hanno i requisiti soggettivi e di professionalità fissati, ai sensi del precedente comma, dalla Camera arbitrale ed iscritti in apposito Albo. Se la parte nei cui confronti è stata proposta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina dell'arbitro provvede la Camera arbitrale. I soggetti di cui alla lettera a) del successivo comma 3-ter non possono essere nominati arbitri delle parti private.

2-ter. Possono essere ammessi all'Albo degli arbitri della Camera arbitrale:

a) tutti i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori e gli avvocati dello Stato in attività di servizio, nonché i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione, che ne fanno richiesta;

b) gli avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature superiori;

c) i dirigenti generali di prima fascia della pubblica amministrazione, in servizio o a riposo, aventi particolari competenze in materia di lavori pubblici;

d) i tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti nei relativi albi;

e) i professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza in materia di lavori pubblici. I soggetti appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in linea generale dalla Camera arbitrale, sono inseriti nell'Albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da *curriculum* ed adeguata ulteriore documentazione. L'iscrizione all'Albo degli arbitri non ha limiti di durata temporale; ogni tre anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli iscritti dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti per l'iscrizione.

2-quater. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affinché la stessa provveda alla nomina del terzo arbitro. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio è nominato dalla Camera arbitrale su indicazione concorde degli arbitri di parte o delle parti direttamente scegliendo tra i magistrati amministrativi e contabili o avvocati dello Stato in attività di servizio o a riposo. Ove arbitro di parte sia stato nominato un magistrato amministrativo, un magistrato contabile o un avvocato o procuratore dello Stato, in servizio o a riposo, non può essere nominato presidente del collegio soggetto appartenente alla medesima categoria professionale. Allo stesso modo non possono essere nominati presidenti del collegio arbitrale gli avvocati dello Stato ove l'Avvocatura dello Stato sia difensore di una delle parti in giudizio.

2-quinquies. Resta ferma la competenza della Camera arbitrale a fissare la misura e le modalità del deposito in acconto del corrispettivo dovuto per il funzionamento del collegio. Essa provvede su richiesta della parte più diligente, che dimostri l'avvenuta nomina del terzo arbitro ed indichi il valore della controversia. Eseguito l'integrale versamento del deposito in acconto, la costituzione del collegio arbitrale, su convocazione del suo presidente, avrà luogo non oltre i successivi trenta giorni.

2-sexies. Resta ferma la competenza della Camera arbitrale in ordine alla determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per il compenso agli arbitri, in conformità alla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, nonché in ordine al funzionamento del collegio arbitrale, e alle modalità di pagamento delle somme dovute dalle parti ai componenti del collegio arbitrale, al segretario e, a rimborso delle spese anticipate, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. L'ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo.

2. Per quanto non previsto dal comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

3. Ai fini della nomina degli arbitri di parte, può essere utilizzato, fino alla redazione del nuovo albo, quello già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. È fatta salva la legittimità dei lodi già depositati presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici e delle nomine del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, già operate dalla Camera arbitrale antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 150, e i commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 151 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 sono soppressi».

6.0.3/1

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

All'emendamento 6.0.3 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "salvo quanto disposto nel presente articolo" aggiungere le seguenti: "e dall'articolo 9, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398";

b) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "che i collegi arbitrali medesimi" sopprimere la seguente parola: "non";

c) sostituire il comma 6, con il seguente:

"6. Sono fatti salvi i lodi già pronunciati e le procedure già compiute nell'ambito dei giudizi arbitrali che, quand'anche difforni dalla previgente normativa, siano conformi alle disposizioni del presente articolo ovvero del codice di procedura civile"».

6.0.3/2

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 6.0.3, sopprimere il comma 6.

6.0.3

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti)

1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è sostituito dal seguente:

"Art. 32. - (*Definizione delle controversie*) – 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, anche di concessione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. Al giudizio arbitrale si applicano salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.

2. In tali casi il giudizio è demandato a un collegio arbitrale composto da tre membri. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato d'accordo dalle parti o dagli arbitri.

3. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi arbitrali espletati dai collegi arbitrali costituiti ai sensi del presente comma, si applicano le norme di procedura di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione dei collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni anche previste da leggi speciali che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.

6. Sono fatti salvi i lodi già pronunciati e le procedure già compiute nell'ambito di giudizi arbitrali che, quand'anche difforni dalla previgente normativa siano conformi alle disposizioni del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis* ed al presente articolo si applicano anche alle controversie derivanti dalla esecuzione delle opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali ed a quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad eccezione del comma 1-*ter* dell'articolo 31-*bis*, per il caso previsto dal comma 1, lettera *e*), dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354».

6.0.100

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Camera arbitrale)

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

2-*bis*. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, rispettivamente nella domanda d'arbitrato e nell'atto di resistenza alla stessa, scelti tra coloro che hanno i requisiti soggettivi e di professionalità fissati, ai sensi del precedente comma, dalla Camera arbitrale ed iscritti in apposito Albo. Se la parte nei cui confronti è stata proposta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina dell'arbitro provvede la Camera arbitrale. I soggetti di cui alla lettera *a*) del successivo comma 3-*ter* non possono essere nominati arbitri delle parti private. 2-*ter*. Possono essere ammessi all'Albo degli arbitri della Camera arbitrale:

a) tutti i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori e gli avvocati dello Stato in attività di servizio, nonché i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione, che ne fanno richiesta;

b) gli avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature superiori;

c) i dirigenti generali di prima fascia della pubblica amministrazione, in servizio o a riposo, aventi particolari competenze in materia di lavori pubblici;

d) i tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti nei relativi albi;

e) i professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza in materia di lavori pubblici. I soggetti appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*), in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in linea generale dalla Camera

arbitrale, sono inseriti nell'Albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da *curriculum* ed adeguata ulteriore documentazione. L'iscrizione all'Albo degli arbitri non ha limiti di durata temporale; ogni tre anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli iscritti dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti per l'iscrizione.

2-quater. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affinché la stessa provveda alla nomina del terzo arbitro. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio è nominato dalla Camera arbitrale su indicazione concorde degli arbitri di parte o delle parti direttamente scegliendo tra i magistrati amministrativi e contabili o avvocati dello Stato in attività di servizio o a riposo. Ove arbitro di parte sia stato nominato un magistrato amministrativo, un magistrato contabile o un avvocato o procuratore dello Stato, in servizio o a riposo, non può essere nominato presidente del collegio soggetto appartenente alla medesima categoria professionale. Allo stesso modo non possono essere nominati presidenti del collegio arbitrale gli avvocati dello Stato ove l'Avvocatura dello Stato sia difensore di una delle parti in giudizio.

2-quinquies. Resta ferma la competenza della Camera arbitrale a fissare la misura e le modalità del deposito in acconto del corrispettivo dovuto per il funzionamento del collegio. Essa provvede su richiesta della parte più diligente, che dimostri l'avvenuta nomina del terzo arbitro ed indichi il valore della controversia. Eseguito l'integrale versamento del deposito in acconto, la costituzione del collegio arbitrale, su convocazione del suo presidente, avrà luogo non oltre i successivi trenta giorni.

2-sexies. Resta ferma la competenza della Camera, arbitrale in ordine alla determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per il compenso agli arbitri, in conformità alla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, nonchè in ordine al funzionamento del collegio arbitrale, e alle modalità di pagamento delle somme dovute dalle parti ai componenti del collegio arbitrale, al segretario e, a rimborso delle spese anticipate, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. L'ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo".

2. Per quanto non previsto dal comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

3. Ai fini della nomina degli arbitri di parte, può essere utilizzato, fino alla redazione del nuovo albo, quello già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. È fatta salva la legittimità dei lodi già depositati presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici e delle nomine del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, già operate dalla Camera arbitrale antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 150, e i commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 151 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 sono soppressi.

6.0.5

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art.6-bis.

(Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile)

1. Al testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo la lettera *c-ter*), aggiungere la seguente:

"*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente";

b) all'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

6.0.6

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 200.000.000 euro quale contributo destinato a favore degli interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 12 per cento.»

6.0.7

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2005, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

6.0.8

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio erogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

6.0.9

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Per garantire il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri, siglato in data 18 novembre 2004, a decorrere dall'anno 2005, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 18 per cento.»

6.0.10

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale)

1. È abrogato il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

6.0.11

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1, comma 148, della legge 311 del 30 dicembre 2004 le parole da "i trattamenti economici" fino a «datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: "eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria"».

6.0.12

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni».

6.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Verifica stato dei finanziamenti per la realizzazione delle opere)

1. I commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, verificano altresì lo stato dei finanziamenti erogati ai concessionari per la realizzazione dei lavori di potenziamento autostradali. A tal fine predispongono e trasmettono al Cipe ogni sei mesi, una specifica relazione, anche al fine dell'adozione di eventuali modifiche delle convenzioni tra il soggetto concedente e il concessionario, nonchè per la determinazione di conseguenti modifiche tariffarie. Tale relazione è contestualmente trasmessa al Parlamento».

6.0.102

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regole particolari per l'assunzione di mutui)

1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

Al comma 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la lettera "a)" è abrogata».

6.0.130

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni a favore dell'Autorità portuale di Genova)

1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autorità portuale di Genova.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando:

- a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003;
- b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.14

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di diritti
di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)*

1. L'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di euro 1 a passeggero.

2. L'incremento dell'addizionale di cui al presente articolo è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291».

6.0.103

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di servizio civile nazionale)

1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Sanzioni amministrative*) – 1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;

c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di 1 anno;

d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45, dall'Ufficio nazionale o dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodotti. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reinscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni.

b) il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole "compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

b) il comma 6 dell'articolo 3 è abrogato;

c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Rapporto di servizio civile*). – 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.

2. Il contratto, recante la data di inizio servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all'articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.";

e) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile.";

f) il comma 8 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale o le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.";

g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Doveri e incompatibilità*) – 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda.";

h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: "non inferiore ad un mese" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 80 ore".

6.0.104

LIGUORI

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è inserito, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti."».

Art. 7.

7.3

MORO, BRIGNONE

Sopprimere l'articolo.

7.5

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «non avente natura regolamentare».

7.6

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «di natura non regolamentare».

7.200

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

7.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quelli di cui all'allegato» con le seguenti: «gli allegati da 2-bis a 2-sexies allegati».

7.201

GABURRO

All comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«c) all'articolo 7, comma 1, comma 367:

1) il comma 367 è sostituito dal seguente: "La riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio, è disciplinata dalla presente legge e regolamentata tramite specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio di cui al comma 371".

d) all'articolo 1, comma 369:

1) alla fine del periodo aggiungere il seguente capoverso: "Non si ha altresì riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti fra soggetti dotati delle convenzioni di cui al comma 371 per ottemperare alla medesima richiesta del soggetto per conto del quale l'acquisizione stessa è stata effettuata".

e) all'articolo 1, comma 371:

1) il periodo: "modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito" è sostituito dal seguente: "modalità e termini della raccolta e della conservazione dei dati".»

7.202

PASQUINI, BRUNALE, TURCI, BONAVIDA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-bis, numero 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

7.203

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All comma 1, lettera b) allegato 2-bis, al numero 2, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»

7.204

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al punto 1, al titolo II, articolo 4, comma 1, sostituire l'importo: «115,00» con il seguente: «150,00».

7.205

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al punto 1, al titolo II, articolo 5, comma 1, sostituire l'importo: «168,00» con il seguente: «250,00».

7.206

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-ter, al titolo IV, articolo 9, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti

dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative a redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;».

7.207

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-ter, al punto 1, al titolo IV, articolo 9, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.208

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al punto 1, al titolo IV, articolo 9-bis, ai commi 1, 2, 3 e 4, aumentare i relativi importi del 50 per cento.

7.209

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-ter, al titolo IV, articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative a redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - b) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - c) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - d) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

7.210

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-ter, al punto 1, al titolo IV, articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.211

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVIDA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-ter, al titolo IV, articolo 11, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative a redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;».

7.212

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al punto 1, al titolo IV, articolo 11, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.213

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al punto 1, al titolo IV, articolo 13, al comma 1, lettere a), b) e c), aumentare i relativi importi del 100 per cento.

7.214

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al punto 1, al titolo IV, sopprimere l'articolo 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.215

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, al numero 1, sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.216

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minore entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - b) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - c) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - d) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

7.217

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, al numero 1, sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.218

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-quater, sopprimere l'articolo 20.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minore entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

7.219

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, al numero 1, sopprimere l'articolo 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.220

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'allegato 2-quinques.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.221

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVIDA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'allegato 2-quinques, Tabella A, Titolo III.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minore entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-bis e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

7.7

GABURRO

Al comma 1, lettera b), allegato 2-sexies, le note al punto 2.1.4 e al punto 7.1 sono soppresse.

7.2

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 1-bis» fino alla fine del comma con le seguenti: «di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni».

7.222

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 127 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono previste deroghe alla consistenza numerica di cui sopra per impedire che il numero medio degli alunni per classe di ogni istituzione scolastica sia superiore a quello dell'anno precedente; per assicurare nelle singole istituzioni scolastiche la presenza di un insegnante con le funzioni di mediatore culturale almeno ogni dieci alunni stranieri, nonché un adeguato numero di insegnanti di sostegno in presenza di alunni diversamente abili che non possono essere inseriti in misura maggiore ad una unità in classi che non superino i venti alunni. Per garantire il perseguimento di tali finalità è autorizzata, per gli anni 2005, 2006 e 2007 la spesa di 500 milioni di euro in ragione annua. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

7.223

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 127 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere in fine il seguente:

"127-bis. A decorrere dall'anno 2005 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domande di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui"».

Conseguentemente l'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.

7.16

COMPAGNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 368, dopo le parole: "anche in copia o parzialmente" sono soppresse le seguenti: "o previa elaborazione nella forma o nel contenuto";

b) al comma 369, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si ha altresì riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni, prima di essere ceduti a terzi, siano stati elaborati nella forma o nel contenuto.";

c) al comma 371, dopo le parole: «della conservazione» sono soppresse le seguenti: «della elaborazione dei dati"».

7.18

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».

7.224

GIARETTA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che l'esenzione ivi prevista si applica anche nei casi in cui l'attività svolta sia qualificata, ai soli fini fiscali, come commerciale».

7.20

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole da: "Al fine di" fino a "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella Pubblica Amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi"».

7.0.10

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia)

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al Comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente a decorrere dall'anno 2005 la somma di due milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

7.0.200

TOFANI, MAFFIOLI, PERUZZOTTI, MALAN

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia)

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al Comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente la somma di due milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

7.0.270

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.201

TOFANI, FALCIER, MAGNALBÒ, EUFEMI, JERVOLINO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.202

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.23

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Controversie relative alla soppressa azienda universitaria
Policlinico Umberto I)*

1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453».

7.0.3

TOFANI, FALCIER

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

*(Controversie relative alla soppressa azienda universitaria
Policlinico Umberto I)*

1. I decreti e le sentenze di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'a-

zienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453».

7.0.20/1

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 7.0.20 sopprimere la lettera a).

7.0.20

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Tenuta delle liste elettorali)

1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni»;

b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)," sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)"».

7.0.203

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.800.000, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.204

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi urgenti per giochi olimpici invernali "Torino 2006")

1. È assegnato un contributo di 80 milioni di euro ad una società a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.a., al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il Comune di Torino, direttamente o tramite società di cui detengono la totalità del capitale sociale.

2. La società di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attività svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui all'articolo 1-*bis* della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.

3. Per le iniziative di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonché degli enti e società strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino e del comune di Torino. La società di cui al comma 1, limitatamente alla realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000, può altresì avvalersi dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima legge.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi si applicano i termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e tutti gli altri termini sono ridotti ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori, l'affidamento a trattativa privata è consentito nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE e non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

5. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato organizzatore dei giochi olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei giochi olimpici assume le necessarie iniziative per coordinare il proprio operato con quello della società di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sul "Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.21

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni

con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT».

7.0.205

MORO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sopprimere il comma 288».

7.0.206

MORO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 288, secondo periodo, sostituire le parole: "trecento concessionari" con le seguenti: "cinquanta concessionari"».

7.0.207

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLIN, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 345, dell'articolo 1, della legge n. 311 del 2004, al primo periodo, dopo le parole: "in ragione della loro attività, e" vengono sopprese le seguenti parole: "relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese"».

7.0.8

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Pubblicità negli impianti per manifestazioni sportive dilettantistiche)

1. Al comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640" sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni"».

7.0.80

TIRELLI, BRIGNONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Pubblicità negli impianti per manifestazioni sportive dilettantistiche)

1. Al comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, sostituire le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640" con le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni"».

7.0.81

SALERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"11-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti con capienza non superiore a tremila posti, utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, non è assoggettata all'imposta sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni".».

7.0.208

MUZIO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. I commi 480 e 481 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

7.0.208

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. I commi 480 e 481 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

7.0.210

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA KOFLER, PETERLINI, PEDRIN, FRAU

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma 480 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

'Art. 20-bis. - (*Spazi riservati ed esenzione dal diritto*) – 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni'.

b) All'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

'5-ter. Per i manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità'. "».

7.0.211

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma 480 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

'Art. 20-bis. - (*Spazi riservati ed esenzione dal diritto*) – I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei ma-

nifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni'.

b) All'articolo 24, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

'5-*ter*. Per i manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità'."».

7.0.212

MUZIO

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma n. 480 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

'Art. 20-*bis*. - (*Spazi riservati ed esenzione dal diritto*) – I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni'.

b) All'articolo 24, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

'5-*ter*. Per i manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità'."».

7.0.213

BEDIN

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515"».

7.0.214

MUZIO

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e

mezzi simili, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515"».

7.0.11

EUFEMI, COMPAGNA, IERVOLINO, FALCIER

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Determinazione della rendita catastale)

1. Al comma 540 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "anche se fisicamente non incorporati al suolo" sono soppresse».

7.0.10

EUFEMI, COMPAGNA, IERVOLINO, FALCIER

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Impugnazione dei provvedimenti amministrativi relativi a misure comunitarie)

1. Il comma 551 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso».

7.0.9

TIRELLI, BRIGNONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Operazione di permuta)

1. Al comma 114 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, dopo le parole: "né alienati o permutati", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di operazioni di permuta per l'acquisizione di beni immobili da destinarsi ad uso governativo o per interessi nazionali e/o governativi"».

7.0.12

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere la seguente lettera:

"g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione"».

7.0.130

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Monopoli di Stato)

1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" la parola: "e" è soppressa, e dopo le parole: "agenzie fiscali" sono inserite

le seguenti: "ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato"».

7.0.150/1

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 7.0.150 sostituire il comma 1 con il seguente: «1. (Istituzione del reddito sociale minimo) – Al fine di garantire a ciascun cittadino un'esistenza libera e dignitosa, per sé e la sua famiglia, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, si istituisce il reddito sociale minimo.

2. Dal 31 gennaio 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia da almeno due anni;
- b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
- c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;
- d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente del nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

3. L'importo massimo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è di 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

4. L'importo indicato dal comma 2 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

5. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

7. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1° gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

8. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2,5 miliardi di euro annui».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 7-ter. 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Art. 7-quater. 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento.

Art. 7-quinquies. 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato».

7.0.150/3

IOVENE, BARATELLA, BATTAFARANO, MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, STANISCI, PASCARELLA, FLAMMIA, DI SIENA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "comunque non oltre il 31 dicembre 2004"» sono sostituite dalle seguenti: "all'esaurimento dei fondi disponibili iscritti nei bilanci dei Comuni"».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

7.0.150/2

MONTAGNINO

All'emendamento 7.0.150, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previ-

sti", sono sostituite con le seguenti: "il limite degli stanziamenti già previsti"».

7.0.150/4

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.150, comma 2, sostituire le parole: «entro il termine di cui al comma 1» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2006».

7.0.150

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Reddito minimo di inserimento)

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2006".

2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il termine di cui al comma 1 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

7.0.215

IOVENE, BARATELLA, BATTAFARANO, MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, STANISCI, PASCARELLA, FLAMMIA, DI SIENA

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Reddito minimo di inserimento)

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "comunque non oltre il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle

seguenti: "all'esaurimento dei fondi disponibili iscritti nei bilanci dei Comuni».

7.0.16

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria)

1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2005" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005"».

7.0.170

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Italia lavoro S.p.A)

1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro S.p.A., previa stipula di apposita convenzione.

2. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto della convenzione di cui al comma 1.

3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

7.0.18

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l'attività di monitoraggio effettuata dall'INPS volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere *a)* e *b)* del comma 18 suddetto.»

7.0.19

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7 bis.

(Modifiche alla disciplina del Collegio dei sindaci dell'ENPALS)

1. Il collegio dei sindaci dell'ENPALS è composto da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.»

7.0.22/1

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.22, al comma 1, sostituire le parole: «che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004» con le seguenti: «che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004».

7.0.22

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse)

1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni – limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2003 – alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonché le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.

2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi».

7.0.24/1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 7.0.24 sopprimere la lettera a).

7.0.24/2

D'ANDREA

Al capoverso «Art. 7-bis» sopprimere la lettera a).

7.0.24

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Forniture di interesse nazionale)

1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti" sono inserite le seguenti: ", di forniture di interesse nazionale";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie.»».

7.0.25/1

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 7.0.25, sostituire le parole da: «Ferma restando» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'affidamento d incarichi di studio, di ricerca, e di consulenza a soggetti estranei alla pubblica amministrazione direttamente committente e relativamente a materie ad oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente e preventivamente motivato».

7.0.25

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191)*

1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente."».

7.0.216

GABURRO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trattamento di malattia degli Autoferrotranvieri)

1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il secondo periodo è soppresso».

7.0.29

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Proroga dei termini per lo smaltimento
delle scorte dei preparati pericolosi)*

1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi già immessi sul mercato, è prorogato di diciotto mesi, purchè conformi alla previgente normativa.

2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, è differito di dodici mesi, purchè conformi alla previgente normativa».

7.0.30

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tessera sanitaria)

1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dell'economia e delle finanze può prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8";

b) nel comma 8, dopo le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8-bis. La mancata trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata; l'accertamento della vio-

lazione stessa è effettuato dalla Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla Direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della Direzione provinciale dei servizi vari, alla coesistente Ragioneria provinciale dello Stato».

7.0.217

EUFEMI, COMPAGNA, IERVOLINO, FALCIER

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Convenzioni in materia di agevolazioni alle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 possono essere prorogate, con atti integrativi alle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata».

7.0.218

GUBERT, MICHELINI

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga agevolazioni fiscali per il riordino delle IPAB)

1. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 come modificato dall'articolo 2, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicembre 2008.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 sono uniformemente incrementate fino a concorrenza delle minori entrate».

7.0.219

MORO

Dopo l'articolo 7, è inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 200, il comma 14 è soppresso».

7.0.221

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"g) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa 2003 delle Regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti"».

7.0.220

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate)

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti

dall'Amministrazione regionale. Corrispondente, il livello di spesa 2003 delle Regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti».

7.0.222

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate
con trasferimenti statali o regionali)*

"1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 25 aggiungere il seguente comma 25-bis: 'ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei Comuni e delle Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali'.

Di conseguenza all'articolo 1, comma 24, lettera d), legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: 'commi da 5 a 7' aggiungere le seguenti: 'ad eccezione dei trasferimenti a Comuni e ad Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale'".».

7.0.223

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate
con trasferimenti statali o regionali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente comma:

"25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei Comuni e delle Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali";

b) al comma 24, lettera d), dopo le parole: "commi da 5 a 7", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei trasferimenti a Comuni e ad Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale"».

7.0.224

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate con trasferimenti statali o regionali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

"25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei Comuni e delle Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali"».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 24, lettera d), legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «commi da 5 a 7» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei trasferimenti a Comuni e ad Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale».

7.0.225

MUZIO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

1. Ai commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: "con popolazione superiore ai 3.000 abitanti" con le seguenti: "con popolazione superiore a 5.000 abitanti"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente articolo:

«Art. 7-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

7.0.226

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)*

1. Ai commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "con popolazione superiore ai 3.000 abitanti", sono sostituite con le seguenti: "con popolazione superiore a 5.000 abitanti".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, mediante l'uniforme incremento nella misura del 2 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

7.0.234

ACCIARINI, VITALI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Ai commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti parole: «Le disposizioni sul Patto di stabilità interno si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

7.0.235

VITALI, ACCIARINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

7.0.236

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti».

7.0.237

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti».

7.0.227

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni)

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

7.0.228

ACCIARINI, VITALI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni)

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, del comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

7.0.229

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni)

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

2. All'onoere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, mediante un aumento della tassa sui superalcolici nella misura del 7 per cento».

7.0.230

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Risorse per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)

1. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 gli stanziamenti sono ridotti di 65 milioni di euro.

7.0.231

BEDIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Risorse per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)

1. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 65 milioni di euro».

7.0.232

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo Nazionale ordinario Investimenti)

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dall'1,2 per cento».

7.0.233

BEDIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo Nazionale ordinario Investimenti)

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, mediante l'uniforme incremento nella misura del 1,2 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

7.0.267

VITALI, ACCIARINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo Nazionale ordinario Investimenti)

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, del comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

7.0.238

VITALI, ACCIARINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, lettera d), legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "commi da 5 a 7" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei trasferimenti a Comuni e ad Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale";

b) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

"25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei Comuni e delle Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77».

7.0.239

BEDIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti».

7.0.240

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti».

7.0.241

ACCIARINI, VITALI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, decorrono dal 1° gennaio 2006.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, del comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

7.0.242

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

7.0.243

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

7.0.244

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

7.0.245

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Bilanci di previsione degli enti locali)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante: "Proroga di termini", le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005"».

7.0.246

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Bilanci di previsione degli enti locali)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante: "Proroga di termini", le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005"».

7.0.247

VALDITARA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

1. L'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili prevista per l'esercizio delle attività indicate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi sussistente anche quando tale esercizio rivesta natura commerciale».

7.0.248

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili)

1. All'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante "Proroga di termini", aggiungere il seguente comma 2:

"Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data di adozione del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314"».

7.0.249

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili)

1. All'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante "Proroga di termini", aggiungere il seguente comma 2:

"Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data di adozione del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314"».

7.0.250

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Addizionale comunale sul volo)

1. Al fine di indennizzare i Comuni interessati per il mancato gettito dell'addizionale comunale sul volo per l'anno 2004, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 11, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro *una tantum* da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera a) del medesimo comma, riferiti all'anno 2004».

7.0.251

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Addizionale comunale sul volo)

1. Al fine di indennizzare i Comuni interessati per il mancato gettito dell'addizionale comunale sul volo per l'anno 2004, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 11, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350 è

autorizzato un contributo di 4 milioni di euro *una tantum* da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera a) del medesimo comma, riferiti all'anno 2004».

7.0.252

BEDIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Addizionale comunale sul volo)

1. Al fine di indennizzare i Comuni interessati per il mancato gettito dell'addizionale comunale sul volo per l'anno 2004, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 11, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro *una tantum* da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera a) del medesimo comma, riferiti all'anno 2004».

7.0.253

VALDITARA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)*

1. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento di" sostituire il testo esistente con: "attività, anche di natura commerciale, aventi finalità assistenziale, previdenziale, sanitaria, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa e sportiva, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222"».

7.0.254

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamento degli edifici scolastici)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante "Proroga di termini", aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Al comma 1, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 266 del 2004 convertito nella legge 27 dicembre 2004 n. 306 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e in quelli degli enti locali"».

7.0.255

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le Associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in Confederazione nel 1979, preparano ed organizzano, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

7.0.256

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

2. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore, a titolo di risarcimento per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti, ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo *status* di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, o ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto.

3. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui ai commi 5 e 6 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

4. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.

5. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto, nonché alla concessione dell'onorefinità di cui al comma 2.

6. È istituito presso il Ministero della difesa il "Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti, al quale affluiscono:

- a) il contributo dello Stato;
- b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini;
- c) eventuali contribuzioni di istituzioni e Stati esteri.

2. Il Fondo sarà utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui al comma 2 ed in via subordinata per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria storica al fine di prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

7. All'onere complessivo di 1.000.000 di euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui ai commi 4 e 5, stabilito in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

7.0.257

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamento importi familiari)

1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 125 decreto-legge 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di *handicap*, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Consequentemente dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art 7-ter.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.258

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi a sostegno del reddito)

1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il "Testo unico delle imposte sui redditi", dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio annuali, relativi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal luogo di residenza».

Consequentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.0.259

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU, SANZARELLO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001, al comma 1, lettera a) la parola: "ventiquattro" è sostituita con la parola: "trenta"».

7.0.260

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Aliquote e tariffe)

1. All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente"».

7.0.261

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Aliquote e tariffe)

1. All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente"».

7.0.262

BEDIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, a favore del Comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».

7.0.263

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1) Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

2) La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3) Gli importi liquidati ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 a favore del Comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il per-

sonale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».

7.0.264

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano entro il perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali».

7.0.265

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di inter-

mediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali».

7.0.266

FALCIER

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di acque potabili)

1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purché specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformità al Regolamento di cui al decreto del Ministero della sanità 21/12/1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO₂».

7.0.268

FAVARO, CICOLANI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

1. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa è personale», sono inserite le seguenti: «ed associata ad un solo veicolo"».

7.0.269

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009"».

7.0.270a

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Rilascio documentazione in formato elettronico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:

a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio del 1° febbraio 2002;

b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252 del Consiglio del 13 dicembre 2004;

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) presso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

Art. 7-ter.

(Disposizioni in materia di carte valori)

1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-bis da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad essi connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emettersi, in sede di prima attuazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le somme percepite dalle Amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in aggiunta alle somme già stanziare, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.5.17 – Servizi del Poligrafico dello Stato – dello stato di previsione del Ministero medesimo.

3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori, è in facoltà dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di stipulare accordi, anche con soggetti privati, per estendere l'operatività delle carte valori alla fruizione di servizi di natura privatistica. Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Dipartimento del Tesoro.

4. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.

5. È abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401».

7.0.271

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo
di dipendenti pubblici)*

1. Quanto previsto dal comma 5-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, si applica anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale, presidente o componente delle autorità amministrative indipendenti».

7.0.272

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)

1. All'articolo 49, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005"».

7.0.600 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche nell'ordinamento dell'Avvocato dello Stato)

1. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono aggiunti i seguenti commi:

"Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli Avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per an-

zianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.

Il numero di posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A, annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, risultino coperti da Avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del quarto comma.

La previsione di cui ai commi quarto e quinto si applica ai procuratori dello Stato che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano maturato almeno la seconda classe di stipendio".

2. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è sostituito dal seguente:

"I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli Avvocati e dagli altri procuratori, coadiuvati dagli Avvocati alla prima classe di stipendio, qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato distrettuale".

3. All'onere derivante dal quarto comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 103, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutato in euro 10.664 per l'anno 2005 e in euro 14.722 per l'anno 2006 e in euro 155.784 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 8.

8.1

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 comma 2, pari ad € 29.248.636 per l'anno 2005, € 44.366.700 per l'anno 2006, € 45.436.965 per l'anno 2007, € 28.333.439 per l'anno 2008 ed € 18.783.436 a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5,

comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Tit. 2

LA COMMISSIONE

Nel Titolo, sostituire le parole: «nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione» *con le seguenti:* «per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti».

Tit. 1

MORO, BRIGNONE

Nel Titolo le parole: «per semplificare gli adempimenti relativi a» *sono sostituite dalle seguenti:* «per modificare le».
